litica. Se il Governo ha dovuto accettare il numero dieci, come numero equo, rispondente allo spirito animatore della proporzionale e agli interessi politici del paese, esso è venuto di per sè a spezzare la barriera dietro la quale voleva trincerarsi. Perchè, è lecito chiederci, o signori del Governo: dovremmo rimandare l'applicazione del sistema ritenuto più giusto per la sola ragione che sono in giuoco gli interessi personali, gli interessi di alcuni gruppi di deputati uscenti?

Dopo le parole pronunciate da voi stesso onorevole Nitti, in questa Camera, e che ci richiamavano a considerare la necessità di difendere il Parlamento con una legge che rinnovasse i costumi politici, venite, colla formula transitoria proposta, ad annullare il punto fondamentale della ragione politica che ci ha mosso a dare il voto per la votazione proporzionale. Non possiamo aderire quindi alla soluzione poichè ferirebbe le basi stesse della riforma.

Noi abbiamo votato per la proporzionale per due distinte ragioni: per una di ordine politico, per una di ordine tecnico. Abbiamo votato per la proporzionale perchè essa finalmente veniva a rompere la fitta rete degli interessi locali, a cui si deve se è stato soffocato nel passato l'animo del paese, se si è immiserita la vita politica nostra nel particolarismo e nel localismo. Ora il paese, coll'attuazione della riforma come vien presentata, verrebbe ricacciato per una larga parte nelle medesime condizioni in cui si trovava in antecedenza.

La ragione tecnica è questa, che nei collegi ristretti, nelle circoscrizioni con pochi deputati l'applicazione della proporzionale o non si fa o si fa malamente. Infatti, onorevoli colleghi, se voi esaminate le circoscrizioni a due, a tre, quattro e cinque deputati arrivate a questa conclusione, che nei collegi a due deputati la proporzionale non funziona, nei collegi a tre deputati la proporzionale funziona scarsamente e in quelli a quattro e a cinque deputati... (*Rumori*) i resti elettorali sono alti e si avvicinano a quelli dei collegi uninominali.

Per le ragioni che ho esposto è indispensabile che si determini il numero di dieci deputati, come minimo al di sotto del quale non si può scendere.

Circa la proposta che riguarda la città di Roma, permettete che dichiari che ho udito con immenso dispiacere presentare a questa Assemblea una siffatta proposta. Nessuno aveva tentato finora rompere la compagine provinciale. Nè da Milano nè da Torino nè da altri grandi provincie è sorta una pretesa consimile, nonostante che per la provincia di Torino – ad esempio – esista una situazione particolare che l'avrebbe resa logica. Una parte della nostra provincia non parla che scarsamente la lingua italiana. Alludo alle valli d'Aosta. Invece la proposta si è osato farla per la città di Roma, per la quale ragioni speciali consigliano di unire strettamente la città al contado.

La campagna romana per lunga parte, per le sue condizioni arretrate di sviluppo, non corrisponde nè agli interessi della capitale, nè a quelli dell'Italia.

Ciò dipende dal fatto che Roma, dove più è forte e vigile la vita politica non ha vissuto fin qui i bisogni della sua provincia.

Il problema dell'agro romano non si risolverà se non il giorno in cui la città e il suo territorio agricolo non faranno un tutto unico, inscindibile.

Onorevoli colleghi, abbiamo distrutto il collegio uninominale: guardiamo di non fare entrare dalla finestra ciò che abbiamo fatto uscire dalla porta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indri, che ha presentato il seguente emendamento:

« *Nel secondo comma, alle parole:* almeno cinque deputati, *sostituire:* almeno dieci deputati ».

INDRI. Rinuncio a svolgere il mio emendamento, ma lo mantengo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Peano il quale ha presentato il seguente emendamento:

« *Nel terzo comma, alle parole:* è portato da giorni 20 a 30; *sostituire:* è portato da giorni 20 a 40 ».

PEANO. Si tratta di una questione di procedura. Il Governo ha prolungato da 20 a 30 giorni il termine che deve intercedere tra il giorno della convocazione dei comizi e i comizi stessi, modificando così l'articolo 55 della legge elettorale politica. Questo periodo di 30 giorni è suddiviso in due altri periodi: uno di dieci giorni, per preparare e presentare le candidature, l'altro di giorni venti per l'esame delle liste dalla Commissione provinciale e per pubblicare le schede.

Ora non è assolutamente possibile nel primo periodo di 10 giorni fare tutte le operazioni indicate nell'articolo 2, cioè tro-